

Domanda:

Il termine di presentazione di memorie difensive da parte del destinatario della contestazione è perentorio? E' possibile accogliere memorie pervenute fuori termine?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):

In materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18, 1° comma della legge n. 689/1981 le difese devono essere esercitate entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione dell'illecito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché sia garantita l'osservanza del precetto di cui all'art. 18, 1° comma della legge n. 689/1981, si richiede che la p.a. riceva gli scritti difensivi, le allegazioni documentali e la richiesta di audizione dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notifica, mentre non basta la mera spedizione degli atti di difesa nel termine imposto dal citato articolo 18 (Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1992, n. 9317). Intervenendo sullo specifico tema della difesa orale, la giurisprudenza ha inoltre precisato che: «E' necessario che la richiesta di audizione dell'interessato "pervenga" all'Autorità competente a ricevere il rapporto entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione e notificazione della violazione, non essendo sufficiente il semplice inoltro della richiesta nel lasso di tempo sopra indicato» (testualmente, Cassazione civile, Sez. lav., 17 giugno 1997, n. 5429).

Tale termine, il cui computo avviene secondo le ordinarie regole del codice di procedura civile, è posto a pena di decadenza ed è onere dell'interessato rispettarlo; trattandosi di termine perentorio, si definiscono "tardive" le difese che pervengono dopo il termine prescritto dalla legge. Alla luce della perentorietà del termine, non sussiste alcun obbligo per l'autorità competente ad irrogare la sanzione di valutare le difese tardive, né di sentire personalmente l'interessato che abbia fatto intempestiva richiesta di audizione.

Ad ogni modo, si ritiene che l'amministrazione precedente possa comunque ricevere e accogliere memorie difensive e richieste di audizione pervenute in ritardo, allo scopo di evitare, per quanto possibile, l'instaurarsi di un successivo processo a seguito dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione e di favorire la soluzione delle liti in via amministrativa.

Publicato il 17 aprile 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.